

## **(identificazione degli utenti)**

**Corte giustizia Unione Europea Sez. III, 19/04/2012, n. 461/10**

**Bonnier Audio AB e altri c. Perfect Communication Sweden AB**

La Direttiva n. 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la Direttiva n. 2002/58/CE, deve essere interpretata nel senso che non osta all'applicazione di una normativa nazionale, istituita sulla base dell'articolo 8 della Direttiva n. 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, la quale, ai fini dell'identificazione di un abbonato a Internet o di un utente Internet, consenta di ingiungere ad un operatore Internet di comunicare al titolare di un diritto di autore ovvero al suo avente causa l'identità dell'abbonato al quale sia stato attribuito un indirizzo IP (protocollo Internet) che sia servito ai fini della violazione di tale diritto, atteso che tale normativa non ricade nella sfera di applicazione "*ratione materiae*" della Direttiva n. 2006/24/CE. Resta irrilevante, nella causa principale, la circostanza che lo Stato membro interessato non abbia ancora provveduto alla trasposizione della Direttiva n. 2006/24/CE malgrado la scadenza del termine a tal fine previsto

## **(identità virtuali)**

**Tribunale Grande Istanza Parigi, Sentenza 02/07/2007**

Francia - Sito Web - **Mondo virtuale** - Contenuti illeciti - Responsabilità del *content ed hosting provider* - Assenza di prova dell'apporto causale alla divulgazione - Esclusione (Loi 21 juin 2004, n. 575)

Deve escludersi la responsabilità del *content ed hosting provider* per i contenuti illeciti fruibili attraverso il proprio sito *Web* costituente un meta-mondo dove persone si relazionano attraverso identità virtuali (c.d. *avatar*), qualora non vi sia la prova sul suo apporto causale alla divulgazione di materiale pornografico o sulla sua reale conoscenza del contenuto illecito del medesimo materiale.

Diritto dell'internet n. 1/2008

**(diritto all'oblio)**

**Cass. civ. Sez. III, 05/04/2012, n. 5525**

Nel caso di trasferimento ex art. 11, comma primo, lett. b), D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice della Privacy) di notizia già di cronaca nel proprio archivio storico fruibile via Internet, il titolare dell'organo di informazione che, avvalendosi di un motore di ricerca, memorizza la medesima anche nella rete Internet è tenuto ad osservare i criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza e non eccedenza dell'informazione, avuto riguardo alla finalità che ne consente il trattamento lecito, nonché a garantire la contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia già di cronaca oggetto di informazione e di trattamento. Il tutto deve avvenire a tutela del diritto del soggetto i cui dati appartengono alla propria identità personale e morale nella sua proiezione sociale, nonché a salvaguardia del diritto del cittadino utente di ricevere una completa e corretta informazione, non essendo al riguardo sufficiente la mera generica possibilità di rinvenire all'interno della rete internet ulteriori notizie concernenti il caso. Stante il ravvisato persistente interesse pubblico alla conoscenza della notizia, si rivela, dunque, necessaria la predisposizione di sistema idoneo a segnalare la sussistenza di un seguito e di uno sviluppo della notizia, e quale esso sia stato, consentendone il rapido ed agevole accesso da parte degli utenti ai fini del relativo adeguato approfondimento, con modalità operative stabilite, in mancanza di accordo tra le parti, dal Giudice di merito.

**(Domain name)**

**Tribunale ROMA, 12/03/2008**

Uso di nome e *domain names* da parte di associazioni politiche non riconosciute - Confondibilità - Estensione della disciplina dei segni distintivi ai *domain names* - Applicazione dell'art. 7 c.c. e richiamo del diritto all'identità personale - Inibizione della prosecuzione dell'uso del segno distintivo - Trasferimento dei *domain names* - Pubblicazione del dispositivo della sentenza

(c.c. art. 7)

La denominazione degli enti, in quanto equivalente del nome, gode della medesima tutela attribuita dall'art. 7 c.c. nel caso in cui il nome (o la denominazione) sia da altri usurpato con un pregiudizio di carattere economico o morale per il titolare. Il diritto di usare un nome a dominio spetta al titolare del diritto al nome e a chi ha provveduto per primo a registrarlo.

**Trib. Bologna Sez. spec. propr. industr. ed intell., 14/11/2008**

Contraffazione ed usurpazione del marchio - Principio di unitarietà dei segni distintivi - Equiparazione della tutela del domain name alla tutela del marchio pari del marchio

Il conflitto fra "domain names" e marchi anteriori deve essere risolto con ricorso alle norme che regolano i rapporti tra i segni distintivi e quindi, in primo luogo, mediante applicazione del principio di unitarietà dei segni distintivi - disposto dall'art. 13 Legge-Marchi ( R.D. 21 giugno 1942, n. 929) - in base al quale il titolare di un marchio può opporsi all'adozione di un "domain name" uguale o simile al proprio segno se possa crearsi un rischio di confusione che può consistere anche in un rischio di associazione.

**App. Firenze, 09/09/2005**

Internet – Marchio --in genere

Un segno può essere utilizzato come domain name quando abbia avuto esito negativo la ricerca di anteriorità identiche condotte dalla Registration Authority Italiana (R.A.) esclusivamente sui domain names già registrati, senza cioè che l'esame si estenda al confronto con antecedenti registrazioni del medesimo segno come marchio. L'interferenza tra domain name e nomi o marchi prescinde totalmente dalla registrazione, pertanto la procedura prevista dalle regole di naming tuttora non assicura un idoneo filtro a tutela dei segni distintivi dell'imprenditore.

**Cass. civ. Sez. I, 03-12-2010, n. 24620**

BENI - Immateriali - Marchio - In genere (esclusività del marchio) - Nomi di dominio di un sito internet - Periodo anteriore al d. lgs. n. 30 del 2005 - Disciplina di cui al r.d. n. 929 del 1942 - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie

Nel periodo anteriore all'entrata in vigore del codice della proprietà industriale ( d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), anche ai nomi di dominio (di sito Internet) deve applicarsi, sebbene si

tratti di segni distintivi atipici, il r.d. 21 giugno 1942, n. 929, essendo essi strumenti attraverso cui accedere, nell'ambito di internet, ad un vasto mercato commerciale di dimensioni globali che consentono di identificare il titolare del sito web ed i prodotti e servizi offerti al pubblico, onde tali nomi rivestono una vera e propria capacità distintiva, in quanto, secondo la attuale concezione sulla natura e sulla funzione del marchio, non si limitino ad indicare la provenienza del prodotto o del servizio, ma svolgano una funzione pubblicitaria e suggestiva che ha la finalità di attrarre il consumatore, inducendolo all'acquisto. (Rigetta, App. Bolzano, 04/05/2005)

L'utilizzo dei nomi di dominio "Sudtirool.com" e "AltoAdige.com" non costituisce violazione della denominazione ufficiale della Provincia di Bolzano, in quanto il nucleo essenziale di questa, come si trae dall'art. 116 Cost. e dallo Statuto di Autonomia del 1972, è costituito dalle parole "Provincia di Bolzano" o "Provincia Autonoma di Bolzano", da accompagnarsi con la omologa traduzione ufficiale in tedesco ("Provinz Bozen" o "Autonome Provinz Bozen") e non da quelle "Sudtirool-Alto Adige", che sono semplici nomi geografici privi di capacità distintiva; mentre resta inapplicabile l'art. 7 cod. civ., dal momento che esiste la norma speciale dell'art. 21 r.d. 21 giugno 1942, n. 929. che tutela i segni distintivi nell'ambito del diritto commerciale. (Rigetta, App. Bolzano, 04/05/2005)

### **Trib. Palermo Sez. spec. propr. industr. ed intell., 16/10/2010**

Tutela dei nominativi – Marchio -- in genere

L'assegnazione di domain name corrispondente ad un marchio, anche solo di fatto ma noto, può costituire usurpazione del segno in quanto comporta l'immediato indebito vantaggio di ricollegare la propria attività a quella del titolare del marchio, sfruttandone la notorietà del segno. La violazione di un marchio, perpetrata mediante il suo impiego come domain name di un sito Internet, non è esclusa dalla circostanza che l'utilizzo sia avvenuto previa autorizzazione dell'apposita autorità preposta alla registrazione dei nomi di dominio La tutela del domain name richiede, tuttavia, quale presupposto indefettibile, la sua capacità distintiva, con la conseguenza che non può farsi luogo ad alcuna forma di tutela nelle ipotesi in cui il nome di dominio appaia totalmente privo di capacità individualizzante, in quanto meramente descrittivo dell'attività svolta tramite la rete Internet. (Fattispecie relativa a riscontrata possibilità di confusione di domain name meramente denominativi, stante la dedotta similitudine tra il lemma flashart e quello ashart. Il rischio di confusione risulta integrato non solo dalla estrema vicinanza fonetica dei termini innanzi richiamati, ma anche dalla circostanza che operano di fatto nel medesimo settore relativo alla divulgazione di servizi e prodotti d'arte e che entrambi i siti risultano avere simile veste grafica ed analogo contenuto informativo. In accoglimento della proposta domanda ne deriva la definitiva inibitoria all'utilizzo del segno da parte del convenuto e la revoca della registrazione dei nomi a dominio ex art. 118, comma sesto, D.Lgs. n. 30 del 2005).